



## REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI MINORATI DELLA VISTA E DELL'UDITO

(Approvato con Delibera di C. P. n. 53 del 01/06/2010 come modificato con Delibera di C.P. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

### ART. 1

#### Finalità

La Provincia di Reggio Calabria, nell'assolvere alle funzioni di assistenza in favore dei minorati della vista e dell'udito, di cui all'art. 1 della Legge Regionale 8 gennaio 2002 n. 1 intende perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere e sostenere, forme di intervento socio-assistenziale al fine di consentire ai soggetti audiolesi e non vedenti, sin dall'insorgere della minorazione, il superamento delle limitazioni all'autonomia individuale ed al pieno dispiegarsi della personalità, derivanti da situazioni di emarginazione socio-culturale;
- favorire la permanenza dei soggetti minorati della vista e dell'udito nel proprio ambito familiare, sociale e territoriale e sostenere l'inserimento e l'integrazione nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, in conformità al principio di deistituzionalizzazione che costituisce uno degli obiettivi primari dell'attività socio-assistenziale.

### ART. 2

#### Aventi diritto


Agli interventi di cui al successivo art. 3, hanno diritto i soggetti, residenti nel territorio di competenza della Provincia di Reggio Calabria, affetti da disabilità sensoriale dell'udito e della vista.

I soggetti di cui al precedente comma sono così individuati:

- a) *“coloro che - così come identificati dalla Legge n. 382 del 27 maggio 1970 e succ. mod. ed integr. - sono affetti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione o ad un decimo, a condizione che siano stati riconosciuti “ciechi” dalla Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile”;*
- b) *“il minorato sensoriale dell'udito - così come definito dal comma 2 dell' art. 1 della Legge n. 381 del 26 maggio 1970, come modificata dalla Legge n. 95 del 20 febbraio 2006 - affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio”.*

(...)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Comma abrogato con Delibera di C.P. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



### ART. 3

#### Tipologia di interventi

La Provincia di Reggio Calabria intende raggiungere le finalità di cui all'art. 1 attraverso le seguenti forme di intervento:

- a) concessione di sussidi economici a sostegno del minorato sensoriale e del nucleo familiare in cui è inserito, *correlati a cure, terapie o all'uso di strumentazioni necessarie per garantire la possibilità di apprendimento anche con il supporto di assistenza specializzata*<sup>2</sup>;
- b) assunzione di oneri relativi all'ammissione dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente Regolamento, in istituti o strutture specializzate nella riabilitazione e nel recupero dei minorati sensoriali della vista e dell'udito, sia in regime di convitto che di semiconvitto, ubicati nella Provincia di Reggio Calabria, ovvero fuori provincia o fuori regione, nel rispetto del diritto di libera scelta dell'assistito.

Le forme di intervento di cui alle lettere a) e b) sono alternative e non cumulabili se relative allo stesso periodo di tempo.

Gli interventi di cui al primo comma del presente articolo, sono compatibili, in quanto aggiuntivi e non sostitutivi, con gli interventi assistenziali previsti nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro Provinciale per l'inclusione scolastica di allievi in situazione di disabilità, sottoscritto in data 4 febbraio 2009.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle forme di assistenza di cui al primo comma.

### ART. 4

#### Requisiti di ammissibilità

I requisiti necessari ed indispensabili per aver diritto alle prestazioni indicate nel presente Regolamento sono:

- 1) il possesso di una delle condizioni di disabilità di cui al precedente art. 2;
- 2) (...) <sup>3</sup>
- 3) la residenza in uno dei comuni della Provincia di Reggio Calabria.

### ART. 5

#### Modalità per la richiesta delle prestazioni

L'accesso alle prestazioni previste dal presente Regolamento avviene su istanza dell'interessato, se maggiorenne o, se minorenni, dall'esercente la patria potestà o dal tutore legale.

L'istanza - redatta secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale (Allegato A) - dovrà contenere, tra l'altro, la forma di assistenza prescelta nonché la dichiarazione di non usufruire dello stesso intervento assistenziale erogato da altra Provincia e/o Ente Pubblico.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale:

1. *Certificazione di invalidità rilasciata dalla ASL competente attestante lo stato di cecità o sordità di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente Regolamento*<sup>4</sup>;
2. *Certificazione cumulativa, rilasciata in data non anteriore a sei mesi, relativa alla nascita,*

<sup>2</sup> Comma così modificato con Delibera di C.P. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Numero abrogato con Delibera di C.P. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Numero così modificato con Delibera di C.P. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



allo stato di famiglia ed alla residenza del soggetto a favore del quale viene richiesto l'intervento assistenziale;

3. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'assistito (*se minorenni copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'esercente la patria potestà*<sup>5</sup>);
4. Copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità dell'assistito, qualora si tratti di persona straniera;
5. Copia del provvedimento di nomina del tutore;
6. Codice fiscale del soggetto quietanzante, qualora si tratti di interventi rientranti nella tipologia di cui alla lettera b) dell'art. 3; nonché codice fiscale dell'assistito o dell'esercente la patria potestà;
7. Attestazione ISEE del nucleo familiare relativa all'anno precedente a quello della richiesta, rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale autorizzato (CAF - INPS - Comune di residenza).
8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione delle provvidenze economiche (pensioni, indennità, assegni,...) percepite dal soggetto minorato sensoriale a titolo assistenziale;
9. Preventivo di spesa datato e sottoscritto dal soggetto erogatore del servizio, relativo all'intervento assistenziale richiesto.

Qualora gli interventi consistano nel ricovero presso istituti specializzati, convitti o semiconvitti, l'importo delle rette e le finalità del ricovero dovranno risultare da certificazione rilasciata dai medesimi enti.

## ART. 6

### Termine per la richiesta

L'istanza e la necessaria documentazione per richiedere le prestazioni indicate nel presente Regolamento, devono essere presentate entro e non oltre il 10 ottobre <sup>6</sup> dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'assistenza e dovranno essere indirizzate alla Provincia di Reggio Calabria - Settore Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili - Attività Produttive, Piazza Italia 89100 Reggio Calabria.

In caso di mancata o errata presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 5, il Settore incaricato dell'istruttoria valuterà l'opportunità di chiedere all'interessato i chiarimenti e/o l'integrazione necessaria.

Parimenti, potranno essere chiesti chiarimenti e/o approfondimenti alle associazioni riconosciute che a titolo specifico supportano i soggetti minorati sensoriali della vista e dell'udito nonché ai Servizi Sociali del Comune di residenza degli interessati.

Le Associazioni che supportano i soggetti minorati della vista e dell'udito possono coadiuvare i soggetti interessati in fase di predisposizione delle domande e della documentazione richiesta, fermo restando che le dichiarazioni rese e le documentazioni richieste dovranno provenire direttamente dagli interessati.

Successivamente ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Settore competente, espletata l'istruttoria delle istanze, provvederà a redigere una proposta di piano di riparto che sarà sottoposta all'approvazione da parte della Giunta provinciale.

Gli importi finanziabili per ciascun beneficiario, risulteranno dall'applicazione dei parametri indicati

<sup>5</sup> Periodo aggiunto con Delibera di C.P. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<sup>6</sup> Termine così modificato con Delibera di C.P. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



nel successivo punto 7.

## ART. 7

### Modalità di erogazione delle prestazioni

I criteri di valutazione in base ai quali assegnare gli importi saranno definiti tenendo conto delle condizioni economiche del richiedente, risultanti dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Di seguito si riportano i parametri previsti:

FASCE DI REDDITO ISEE	PERCENTUALE IMPORTO
Da 0 a 5.000,00	70%
Da 5.000,01 a 10.500,00	60%
Da 10.500,01 a 20.500,00	40%
Da 20.500,01 a 30.500,00	30%
Da 30.500,01 oltre	10%

In ogni caso, vengono fissati i seguenti importi massimi erogabili:

- 2.500 €. nel caso di interventi rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 3;
- (7)

Per la tipologia di intervento di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente Regolamento, la liquidazione del sussidio è subordinata alla presentazione di ordinaria documentazione giustificativa delle spese sostenute attestante che le prestazioni per le quali il sussidio è stato concesso, sono state effettuate, con indicazione della sede, dell'orario e dei giorni di svolgimento dell'attività, nonché l'importo complessivo corrisposto per le prestazioni medesime.

Per la tipologia di intervento di cui alla lettera b) dell'art. 3 la liquidazione degli importi sarà effettuata, a semestri posticipati, previa presentazione, da parte degli Istituti, di regolare contabilità, nelle quali dovrà essere indicato il periodo cui si riferiscono, il nome, il cognome ed i dati anagrafici dell'assistito, gli estremi della deliberazione con la quale è stato autorizzato il ricovero o il semiconvitto, le giornate di effettiva presenza, l'importo da corrispondere.

L'importo verrà erogato direttamente all'istituto che ospita l'assistito, con comunicazione di avvenuto pagamento al soggetto.

Il richiedente provvederà a versare le rimanenti quote di partecipazione a proprio carico direttamente all'Istituto presso il quale è ospite il soggetto per il quale si richiede l'intervento.

L'Ente Provincia non risponde in alcun caso per il mancato versamento delle quote residue.

## ART. 8


### Revoca Sussidi

Qualora durante il periodo di erogazione del sussidio le condizioni che ne hanno determinato la concessione dovessero cessare o subire notevoli modifiche, l'Amministrazione Provinciale potrà revocare o modificare il provvedimento di concessione.

A tal fine si riserva di effettuare i controlli e le verifiche che riterrà opportune, nonché di richiedere ulteriore documentazione.

Qualora dai controlli e dalle verifiche emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese in atti, o l'alterazione di tutto o parte dei documenti prodotti, il dichiarante decade dal diritto al sussidio e dovrà procedere alla restituzione degli importi, se già percepiti, fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali di competenza dell'autorità giudiziaria.

7) Periodo soppresso con Delibera di C.P. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**ART. 9**  
**Tutela della Privacy**

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà nel rispetto di quanto disposto nel D.Lgs. n. 196/2000.

**ART. 10**  
**Disposizioni transitorie e finali**

Fermo restando l'obbligo istituzionale di provvedere alla assistenza dei soggetti non vedenti ed audiolesi, in fase di prima applicazione del presente regolamento la Provincia di Reggio Calabria si attesta sulle domande già pervenute, prive della prescritta modulistica, purché in regola con la documentazione indicata.

Pertanto l'attribuzione dei contributi economici nei casi previsti dalle disposizioni che precedono seguirà i criteri e le modalità indicate nel presente regolamento.

Il settore competente procederà con la presentazione, alla Giunta Provinciale, di un piano di riparto, corredato degli estremi dei richiedenti e degli importi, predisposto sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento e distinto per interventi a domicilio ed interventi presso istituti specialistici, in regime di convitto e semiconvitto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge che riguardano la specifica materia.

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione ed alla intervenuta pubblicazione a termini di legge.



*Handwritten signature or initials.*

REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA